

ACCORDO QUADRO TINTEGGIATURE CHIARIMENTI

Quesito n.1

E' possibile coprire la categoria prevalente OS7 con la categoria OG1, di uguale importo o superiore, in virtù del principio di assorbenza?

Risposta n. 1

Si premette che sulla questione sono pervenuti più chiarimenti ai quali viene data una trattazione unitaria. L'art. 3 del disciplinare prevede la seguente suddivisione per categorie e classifiche dell'importo posto a base di gara:

<i>Descrizione lavori</i>	<i>Categoria</i>	<i>Classifica</i>	<i>Importo</i>	<i>Prevalente o scorporabile</i>	<i>Subappaltabile</i>
<i>Finiture di opere generali di natura edile</i>	OS7	III	€ 588.000,00	Prevalente	Nei limiti di legge
<i>Interventi di manutenzione a immobili sottoposti a tutela</i>	OG2	II	€ 294.000,00	Scorporabile	Nei limiti di legge
<i>Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso</i>			€ 18.000,00		

Come risulta chiaramente dalla tabella sopra riportata, l'Amministrazione intende appaltare i lavori di categoria prevalente a una impresa specializzata in tinteggiature, che sia in possesso di idonea qualificazione nella categoria.

Tale scelta discrezionale, risultante dal bando di gara, di richiedere espressamente il possesso della qualificazione nella categoria specializzata OS7, è pienamente compatibile con il dettato legislativo di riferimento e recepisce altresì l'orientamento dell'ANAC.

Al riguardo si riportano le argomentazioni espresse dall'ANAC con parere n. 201 del 18 novembre 2010.

“In generale, occorre ribadire che, come chiarito da questa Autorità nella determinazione n. 25 del 20 dicembre 2001, pur se l'insieme di lavorazioni o genus delle stesse che costituiscono le categorie generali, indicate con l'acronimo OG, comprende quasi sempre species di categorie specializzate indicate con l'acronimo OS, ciò non può comportare l'applicazione di una sorta di principio di assorbenza, nel senso che ad un bando di gara che preveda come categoria prevalente una categoria specializzata OS possa partecipare una impresa qualificata in una categoria generale OG che comprenda, fra le lavorazioni necessarie alla sua completa realizzazione, anche le lavorazioni appartenenti alla categoria specializzata OS che il bando indica come categoria prevalente. L'applicazione di un tale principio condurrebbe, infatti, allo stravolgimento della articolazione delle categorie in categorie di opere generali e categorie di opere specializzate”.

In considerazione di quanto sopra esposto, **si conferma che soltanto le imprese che possiedono la qualificazione nella categoria OS7 possono partecipare alla procedura di gara in oggetto**, come testualmente indicato nel bando di gara.

Quesito n. 2

La nostra impresa possiede attestazione SOA per la sola categoria OS7 e non anche per la categoria OG2. Volevamo sapere se la categoria OG2 è a qualificazione obbligatoria, in quanto l'importo è pari al 32,67 % sul totale di appalto e, pertanto, anche dichiarando il subappalto non si rispetterebbe il limite del 30%. Si chiede quindi se è possibile partecipare come impresa singola qualificata per la sola categoria OS7, dichiarando il subappalto per la categoria OG2 o se bisogna necessariamente costituire ati con impresa qualificata.

Risposta n. 2

Si conferma che, ai sensi dell'art. 105, comma 2, D. lgs. n. 50/2016, *“l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture”*. Pertanto, qualora non si sia in possesso della qualificazione nella Categoria OG2, sarà necessario costituire un RTI con impresa opportunamente qualificata.

Quesito n. 3

La ns. azienda possiede Attestazione SOA per cat. OS7 classifica III BIS, può partecipare dichiarando si subappaltare interamente i lavori relativi alla categoria scorporabile OG 2?

Risposta n. 3

Si veda la risposta n. 2.

Quesito n. 4

Siamo con la presente a chiedere informazioni relativamente alla cauzione provvisoria:

1. Se è vero che le microimprese non sono assoggettate a corredare la cauzione provvisoria dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la polizza di cui all'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 in favore del beneficiario per lavori di cui in oggetto qualora l'offerente risultasse aggiudicatario:

“Art.93 comma 8: L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario. Il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese” disposizione corretta con errata corrige del 15-07-2016;disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017

2. Chiediamo conferma di poter presentare cauzione provvisoria digitale originale come da Codice dell'Amministrazione digitale approvato con D. Lgs. n.82 del 2005 (cauzione contenente tutte le clausole previste dal bando ma firmata digitalmente sia dal fideiussore che dall'impresa e presentata su supporto informatico CD-ROM + copia cartacea solo per facilitare visione)?;

Risposta n. 4

1. L'art. 93, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 è una disposizione legislativa in vigore, pertanto applicabile. Resta inteso che, qualora l'aggiudicatario rientrasse tra le tipologie di soggetti ivi indicate, lo stesso dovrà produrre, inderogabilmente entro i termini e con le modalità indicati nella notifica di aggiudicazione, la cauzione definitiva, pena la decadenza dall'aggiudicazione.

2. Si risponde affermativamente al quesito. Si precisa che, ove si optasse per la sola presentazione della copia cartacea del documento informatico, la conformità della copia all'originale in tutte le sue componenti deve essere attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Quesito n. 5

- Per questa gara non è previsto un computo metrico?
- Nel bando è richiesta la classifica III per la categoria OS7: può la scrivente partecipare con la categoria II classifica e perché è richiesta la III classifica? Lo stesso dicasi per la categoria OG”: perché è richiesta la seconda classifica visto che basterebbe la prima?

Risposta n. 5

- *Il codice degli appalti definisce l'accordo quadro come l'accordo concluso tra la stazione appaltante e un operatore economico, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare in un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste. Per tali motivi, non esistendo a monte una puntuale elencazione dei lavori, che verrà definita successivamente sulla base delle specifiche esigenze manutentive dell'Università, non è previsto un computo metrico.*
- *La declaratoria delle categorie e delle relative classifiche di qualificazione è espressamente indicata dall'art. 61 del DPR 207/2010. In base a tale norma, la classifica imputabile all'ammontare di € 588.000,= (tale è l'importo per i lavori in OS7) è la III. Ciò non esclude quanto indicato al comma 2 del medesimo articolo, cioè che “la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto”.*

Quesito n. 6

La categoria Prevalente è l' OS7 in 3° ed è richiesta la qualificazione obbligatoria per la categoria scorporabile OG2 in 2°, è possibile partecipare in R.T.I. di tipo verticale essendo in possesso della classifica OG2 in 1° usufruendo dell'incremento di un quinto per il possesso del certificato ISO 9001?

Risposta n. 6

- *Come già indicato alla risposta n. 8, “la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto”. Pertanto è possibile partecipare alla procedura se in possesso della qualificazione in OG2, cl. I. E' ammesso il RTI di tipo verticale con impresa in possesso della qualifica OS7, per la classifica richiesta.*

Pavia, 7 marzo 2018

Quesito n. 7

In rif. alla procedura aperta in oggetto, con la presente siamo a chiedere cortesemente se la dichiarazione di subappalto sia da inserire nella busta n. 1 “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” come indicato a pag. 5 del disciplinare, punto 8. oppure nella busta 2 “OFFERTA ECONOMICA” come indicato a pag. 6.

Nel disciplinare di gara pagina 5 al paragrafo riguardante l' “Offerta Economica”, è richiesta la dichiarazione [punto d)] delle opere che eventualmente si intendono subappaltare, mentre nel relativo fac-simile “Allegato 6”, da Voi predisposto, non è stato riportato; tale dichiarazione è stata invece riportata nel modulo “Allegato 3”; si chiede di confermare che è corretto seguire i fac-simili.

Risposta n. 7

Le opere che si intendono subappaltare devono essere riportate nell'allegato n. 3, che verrà inserito nella busta contenente la documentazione amministrativa. L'allegato n. 6 – offerta economica – viene compilato come da fac-simile.

Quesito n. 8

In caso di avvalimento della categoria OS7 class. II è possibile usufruire dell'incremento del 1/5 come disposto dall'art. 61 comma 2 del DPR 207/2010 della impresa ausiliaria?

Risposta n.8

La disposizione che consente l'aumento del quinto non può trovare applicazione a favore dell'impresa ausiliaria, come dichiarato da costante giurisprudenza.

Quesito n. 9

Abbiamo preso lettura delle v.s faq pubblicate inerenti i chiarimenti per la categoria OG2, a tal fine, il disciplinare di gara, a pagina 3 precisa “ per la categorie indicate come scorporabili, sottolineato, l'operatore economico deve essere in possesso di attestazione soa nella singola categoria scorporabile per la relativa classifica o, in alternativa, **deve dichiarare la volonta' di subappaltare le opere relative alla categoria scorporabile ad impresa qualificata**”

Non viene indicato quindi, nel disciplinare che anche per la categoria scorporabile OG2 il limite del subappalto e del 30%, chiarito questo aspetto di quanto prevede il disciplinare, la ns societa' e' in possesso di iscrizione categoria soa OS7 III oltre all'aumento del 20% previsto dalla normativa vigente, ed e' in possesso di lavori in og2 per importi fino a € 150.000,00 ai sensi dell'art. 90 del dpr 207/10, alla luce di cio', ci chiede conferma se la ns impresa puo' partecipare a parere v.s. come impresa singola, o deve necessariamente costituire a.t.i. per la categoria OG2.

Risposta n. 9

Deve essere costituito RTI di tipo verticale.

Quesito n. 10

- Essendo in possesso di certificazione **ISO 9001:2008** per la categoria OG2 in quanto la possiede a classifica III-BIS ma non in possesso di certificazione ISO 9001:2008 PER LA CATEGORIA OS7 in quanto la possiede a II classifica **PUO' PRESENTARE COMUNQUE LA POLIZZA RIDOTTA DEL 50% PERCHE' L'AZIENDA HA IL SISTEMA DI QUALITA'?**

- INOLTRE LA SCRIVENTE HA TRE DIRETTORI TECNICI DI CUI UNO E' ANCHE IL LEGALE RAPPRESENTANTE PER QUANTO RIGUARDA LA DICHIARAZIONE DELL'ART.80 gli altri due direttori tecnici non possono usare l'allegato 2 oppure usano anche loro l'allegato 2 e barrano le parti che non devono dichiarare perché non sono di loro competenza?

Risposta n. 10

- Secondo quanto disposto dal comma 2 dell'art. 63 del DPR 207/2010, "la certificazione del sistema di qualità aziendale è riferita agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo complesso, con riferimento alla globalità delle categorie e classifiche". Nel caso di specie è pertanto ammissibile la riduzione del cauzione.
- L'allegato n. 2 deve essere adattato in base al ruolo dei dichiaranti; quindi è possibile barrare le parti che non sono pertinenti o presentare un'autocertificazione che comprenda le dichiarazioni di interesse.

14 marzo 2018

Quesito n. 11

Nel visionare la documentazione di progetto pubblicata sul vostro sito non abbiamo trovato prezzario per le opere edili di restauro (OG2), ma solo quelle delle opere da decoratore (OS7). Possiamo visionare qualcosa?

Risposta n. 10

In materia, si dovrà fare riferimento al Prezzario OO.PP. della provincia di Pavia, anno 2017. Nel caso in cui le opere e i lavori non siano rilevabili in tale prezzario, si invita a fare riferimento all'art. 12 del Capitolato speciale.

20 marzo 2018

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ing. Laura Gobbi